



Rep. 785/012

TRIBUNALE DI BARI

Sezione IV Civile

Il Giudice Designato dott. Valentino Lenoci

ha pronunciato a seguente

ORDINANZA

nella causa civile n. 9788/2011 R.G., vertente tra:

P. S., rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Gorini,

- ricorrente -

e

A. S. T. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modugno, via U. F. n. ,

- resistente -

Il Giudice Designato,

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 4.10.2011 dinanzi alla

sezione distaccata di Modugno di questo Tribunale nell'interesse di **P. S.** nei confronti della **A. S. T.** s.r.l., con il quale si chiede che sia ordinato a quest'ultima società l'esibizione, in favore del ricorrente, dei documenti contabili e fiscali meglio indicati in ricorso;

- visto il provvedimento in pari data del G.U. della sezione distaccata di Modugno, con il quale viene disposta la trasmissione del fascicolo presso la sede centrale del Tribunale;
- vista la memoria di costituzione nell'interesse della **A. S. T.**;
- a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza dell'8.11.2011;
- viste le memorie autorizzate depositate dalle parti (termine per il deposito: 9.12.2011);
- ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* in relazione al diritto fatto valere dal ricorrente, in quanto il sig. **P.** è socio della società **A. S. T.** s.r.l., e come tale ha diritto alla esibizione e consultazione, anche con l'ausilio di un proprio consulente, della documentazione contabile (art. 2476, 2° col. c.c.);

CASO.it



- rilevato, a tal proposito, che il sig. P██████ non è receduto dalla qualità di socio, avendo egli soltanto comunicato di non voler più svolgere attività lavorativa presso la A██████ S██████ T██████ s.r.l., della quale era anche dipendente assunto con la qualifica di elettricista dal gennaio 2009 [v. busta di corresponsione T.F.R., all. 4) della produzione di parte ricorrente]; ciò lo si evince chiaramente dal fatto che, con missiva del 3.2.2011, il P██████ ha dato le proprie "dimissioni" ed ha richiesto i conteggi relativi alle dovute "competenze" per i periodi maturati in qualità di socio e lavoratore, con ciò facendo chiaramente intendere che egli cessava dalla qualità di dipendente (che può dare quindi "dimissioni" e che ha diritto a "competenze"), ma non anche da quella di semplice socio (che, in caso di recesso, ha diritto alla liquidazione della quota, che, nel caso di specie non è stata richiesta), qualità che pertanto continuava a sussistere;
- ritenuto, ancora, a tal proposito, che lo svolgimento di attività lavorativa non sia condizione essenziale per l'assunzione della qualità di socio della A██████ S██████ T██████ s.r.l., posto che, in linea generale, una cosa è la qualità di socio, altra quello di lavoratore dipendente, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della società resistente, i soci sono tenuti a prestare la propria opera in favore della stessa solo ove lo dovesse richiedere la società; il che significa, per l'appunto, che la qualità di socio può anche essere disgiunta da quella di lavoratore, e che il mancato svolgimento di tale attività (per dimissioni dal lavoro) non è comunque elemento idoneo a far perdere la qualità di socio, potendo, al più, costituire motivo di esclusione dalla società ex art. 14, 1° co., n. 5) dello Statuto (socio che non adempie alle decisioni dei soci assunte a maggioranza), ove sia stata l'assemblea dei soci a richiedere lo svolgimento di attività lavorativa;
- considerato, peraltro, che dagli atti non emergono elementi per ritenere che il sig. P██████ sia l'amministratore di fatto della società, non potendosi certo ritenere sussistente tale qualità per il fatto fatto che egli abbia prestato fideiussione in favore della società, trattandosi di circostanza normale per un socio non amministratore, né, tanto meno, per il fatto che



egli ricopriva l'incarico di "responsabile commesse", trattandosi di qualifica generica e, come tale, di per sé non indicativa dell'esistenza di un reale potere gestionale del P. [redacted] nell'amministrazione della società; in ogni caso, è pacifico che attualmente il P. [redacted] non rivesta più la qualifica di amministratore di fatto, svolgendo – per stessa ammissione della resistente – attività lavorativa in Piemonte, e quindi ha comunque diritto, nell'attualità, quale socio non amministratore, ad esaminare le scritture contabili della società;

- ritenuto sussistente anche il profilo del *periculum in mora*, in quanto

il giustificato ritardo nella consultazione ex art. 2476, 2° co., c.c. della documentazione afferente alla gestione della società integra di per sé tale pericolo, ledendo irreparabilmente il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società nonché l'esercizio dei poteri ad esso connessi, i quali si esplicano sia nello svolgimento dei rapporti sociali sia attraverso la proposizione di eventuali azioni giudiziarie;

- ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla A. S. [redacted] T. [redacted] s.r.l. di consentire a P. [redacted] G. [redacted] la consultazione della documentazione indicata in ricorso, personalmente o con l'ausilio di un consulente di propria fiducia, a far data dal 2005 (anno di costituzione s.a.s. A. S. [redacted] T. [redacted], successivamente trasformata in s.r.l.);
- ritenuto di dover porre le spese del presente giudizio cautelare a carico della soccombente A. S. [redacted] T. [redacted] s.r.l., secondo la liquidazione di cui al dispositivo,

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Designato dott. Valentino Lenoci, pronunciando nel procedimento n. 9788/2011 R.G. sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da P. [redacted] S. [redacted] nei confronti della A. S. [redacted] T. [redacted] s.r.l., così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso, ordina alla A. S. [redacted] T. [redacted] s.r.l. di consentire a P. [redacted] S. [redacted] personalmente o a mezzo di un consulente da lui delegato, la consultazione dei documenti contabili indicati in ricorso (libri sociali obbligatori e tutta la documentazione afferente alla gestione societaria: libro soci; libro delle adunanze e



delle deliberazioni delle assemblee; libro inventari, libro giornale; registri I.V.A., delle dichiarazioni fiscali, delle fatture emessi anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, sino alla data dell'accesso; fatture d'acquisto e di vendita per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, sino alla data dell'accesso; estratti-conto bancari anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, sino alla data dell'accesso; contratti di acquisto, di locazione ed affitto stipulati dalla società);

- 2) condanna la A. S. T. s.r.l. alla rifusione, in favore di P. S., delle spese del presente giudizio cautelare, che si liquidano in complessivi € 1.561,00, di cui € 275,00 per esborsi, € 486,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
- 3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 23 gennaio 2012.

RECESSIONE N. 23/1.012

74.1.012
IL CANCELLIERE

Il Giudice Designato

(Dott. Valentino Lenoci)